



Regolamento Patriziale per la distribuzione di acqua potabile (Monti di Cortone, Campei, Madruna, Costa, Piegna e Bolle)

Approvato dall'Assemblea patriziale in data 10.12.2019

Approvato dalla Sezione enti locali in data 27.04.2020 (con modifica articolo 48 cpv. 3)

Indice

1.	DEFINIZIONI	5
2.	BASI LEGALI	7
2.1	Leggi e ordinanze	7
2.2	Direttive della SSIGA	7
3.	DISPOSIZIONI GENERALI	8
Art. 1:	Costituzione	8
Art. 2:	Scopo e campo di applicazione	8
Art. 3:	Basi giuridiche	8
Art. 4:	Organizzazione	9
Art. 5:	Competenze dell'Assemblea	10
Art. 6:	Competenze dell'Ufficio patriziale	10
Art. 7:	Commissione della gestione	12
Art. 8:	Contabilità.....	12
Art. 9:	Proventi	12
Art. 10:	Zona di distribuzione.....	12
Art. 11:	Compiti del servizio di approvvigionamento idrico.....	12
4.	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE	13
Art. 12:	Piano generale acquedotto.....	13
Art. 13:	Rete di distribuzione.....	13
Art. 14:	Condotte principali	13
Art. 15:	Condotte di distribuzione	13
Art. 16:	Costruzione	14
Art. 17:	Accesso, azionamento saracinesche.....	14
Art. 18:	Messa a terra	14
5.	ALLACCIAMENTI.....	14
Art. 19:	Domanda di allacciamento	14
Art. 20:	Rifiuto di allacciamento.....	15
Art. 21:	Tracciato e caratteristiche	15
Art. 22:	Condizioni tecniche	15

Art. 23:	Utilizzazione di proprietà private, servitù	16
Art. 24:	Realizzazione delle condotte di allacciamento.....	17
Art. 25:	Proprietà dell'allacciamento e dorsale	17
Art. 26:	Vetustà condotte	17
Art. 27:	Sostituzione allacciamento e dorsale.....	17
Art. 28:	Manutenzione allacciamento e dorsale.....	17
Art. 29:	Modalità di intervento	18
Art. 30:	Messa fuori esercizio	18
6.	INSTALLAZIONI INTERNE	19
Art. 31:	Esecuzione	19
Art. 32:	Prescrizioni tecniche	19
Art. 33:	Collaudo	19
Art. 34:	Obblighi del titolare dell'allacciamento.....	20
Art. 35:	Pericolo di gelo.....	20
Art. 36:	Dovere di informazione.....	20
Art. 37:	Controlli	20
Art. 38:	Responsabilità	21
Art. 39:	Impianti di trattamento dell'acqua potabile.....	21
7.	FORNITURA DELL'ACQUA	22
Art. 40:	Principi	22
Art. 41:	Obbligo di prelievo	22
Art. 42:	Limitazione della fornitura	22
Art. 43:	Esclusione di responsabilità.....	23
Art. 44:	Divieto di cessione dell'acqua	23
Art. 45:	Prelievo abusivo.....	24
Art. 46:	Forniture temporanee di acqua - acqua per cantieri	24
Art. 47:	Fornitura dell'acqua a Enti pubblici	24
Art. 48:	Disdetta dell'abbonamento	24
Art. 49:	Ripristino dell'abbonamento	25
Art. 50:	Limitazione di portata per installazioni speciali.....	25
Art. 51:	Piscine e fontane.....	25
Art. 52:	Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione.....	26
Art. 53:	Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie	26

8.	FINANZIAMENTO.....	27
Art. 54:	Autonomia finanziaria.....	27
Art. 55	Determinazione delle tasse.....	27
Art. 56:	Spese per le condotte principali e di distribuzione	27
9.	COSTI ALLACCIAMENTO.....	27
Art. 57:	Allacciamento	27
Art. 58:	Casistica e criteri di calcolo.....	28
Art. 59:	Limiti minimi e massimi	28
Art. 60:	Costi di posa.....	28
Art. 61:	Spese di collaudo	29
Art. 62:	Altri costi.....	29
Art. 63	Costi della dorsale	29
10.	TASSE	29
Art. 64:	Tassa di utilizzazione	29
Art. 65	Fatturazione e costi di fornitura	30
Art. 66:	Incasso ed esecuzione	30
11.	MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE.....	31
Art. 67:	Contravvenzioni.....	31
Art. 68:	Contestazioni e procedure	31
12.	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 69:	Entrata in vigore	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.		

1. DEFINIZIONI

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
Utente	consumatore finale;
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Acqua industriale	acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile;
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte di allacciamento	raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna	parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;

Rivenditore

ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla
rivendita di acqua.

2. BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

2.1 Leggi e ordinanze

- Legge federale sulla derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri), 9.1.2.1

2.2 Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

3. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Costituzione

1. Il servizio di approvvigionamento idrico è istituito e gestito dal Patriziato di Moghegno.
2. Il servizio è sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza ed alla gestione dell'Assemblea patriziale.
3. L'Ufficio patriziale amministra il servizio e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 2: Scopo e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture del servizio e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.
2. Il servizio promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 3: Basi giuridiche

1. Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni con i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
2. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
3. L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
4. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Art. 4: Organizzazione

Organi dell'Azienda sono:

- l'Assemblea patriziale;
- l'Ufficio patriziale;
- la Commissione della gestione.

Art. 5: Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea:

- adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- approva le tariffe e le tasse;
- esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- autorizza le spese d'investimento;
- nomina la Commissione della gestione;
- decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria;
- autorizza l'Ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

Art. 6: Competenze dell'Ufficio patriziale

L'Ufficio patriziale è responsabile del servizio di approvvigionamento idrico e lo rappresenta in giudizio.

Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo del servizio ed al suo miglioramento.

Inoltre:

- presenta all'Assemblea il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- propone all'Assemblea la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea;
- stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
- può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
- nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del Patriziato e può disporre di quello già alle dipendenze del Patriziato;
- delibera in tema di commesse pubbliche;

- sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- dispone per l'emissione delle fatture.

Art. 7: Commissione della gestione

La Commissione della gestione dell'Assemblea funge da Commissione di revisione.

Art. 8: Contabilità

La contabilità è allestita secondo il modello contabile armonizzato e deve permettere di determinare tutti i costi ed i ricavi generati dal servizio.

Art. 9: Proventi

1. Il servizio di fornitura dell'acqua deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine.
2. L'utile d'esercizio sarà riportato in aumento del capitale proprio.
3. La perdita d'esercizio sarà riportata in diminuzione del capitale proprio.

Art. 10: Zona di distribuzione

1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone abitate.
2. Nel resto del comprensorio il Patriziato, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile.

Art. 11: Compiti del servizio di approvvigionamento idrico

1. Il servizio distribuisce acqua potabile nella zona di distribuzione di cui all'articolo 10, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
2. Assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
3. Può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.
4. Provvede in particolare a:
 - a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;

- b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
 - c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 40 e 42).
5. Il servizio può delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. L'Ufficio patriziale definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
6. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

4. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 12: Piano generale acquedotto

Gli impianti di approvvigionamento e distribuzione idrica sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt.5,6 LApprl).

Art. 13: Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione.

Art. 14: Condotte principali

1. Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base.
2. Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 15: Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 10.

Art. 16: Costruzione

1. L'Ufficio patriziale stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
2. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Patriziato.

Art. 17: Accesso, azionamento saracinesche

1. Il diritto di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate.
2. Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 67.

Art. 18: Messa a terra

1. Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).
2. Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
3. Il Patriziato non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

5. ALLACCIAMENTI

Art. 19: Domanda di allacciamento

1. Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto all'Ufficio patriziale.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 20: Rifiuto di allacciamento

1. L'Ufficio patriziale può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
 - a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
 - b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Patriziato;
 - c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio patriziale.
2. I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.
3. Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 21: Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) sono stabiliti tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 22: Condizioni tecniche

1. Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
2. In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
3. In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.
4. Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 23: Utilizzazione di proprietà private, servitù

1. Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
2. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Patriziato l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Patriziato, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
3. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.
4. Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
 - a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
 - b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
 - c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso all'Ufficio patriziale prima dell'inizio dei lavori.

5. Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
6. Restano riservati gli articoli 676,691,692, 693 e 742 CCS.

Art. 24: Realizzazione delle condotte di allacciamento

L'allacciamento fino al passaggio murale compreso, è di regola realizzato dall'Ufficio patriziale. In casi particolari quest'ultima può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori da lei autorizzati.

I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo 9.

Art. 25: Proprietà dell'allacciamento e dorsale

1. Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà del Patriziato.
2. La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.
3. La dorsale è di proprietà patriziale.

Art. 26: Vetustà condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Art. 27: Sostituzione allacciamento e dorsale

1. L'Ufficio patriziale può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:
 - a. limitata capacità di trasporto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. vetustà dell'allacciamento;
 - d. ripetute perdite d'acqua;
 - e. altri motivi di ordine tecnico.
2. I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo 9.

Art. 28: Manutenzione allacciamento e dorsale

1. L'Ufficio patriziale può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:

- a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. ripetute perdite d'acqua;
 - d. altri motivi di ordine tecnico.
2. Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo 9.

Art. 29: Modalità di intervento

1. Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati all'Ufficio patriziale.
2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, L'Ufficio patriziale può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 30: Messa fuori esercizio

L'Ufficio patriziale provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo 9:

1. Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento.
2. Per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione.
3. In caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

6. INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 31: Esecuzione

1. Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
2. I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dall'Ufficio patriziale. In particolare sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

Art. 32: Prescrizioni tecniche

1. Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alla prescrizioni emanate dall'Ufficio patriziale.
2. Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà dell'Ufficio patriziale rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.
3. Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture patriziali o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni dell'Ufficio patriziale. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, l'Ufficio patriziale può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.
4. Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 33: Collaudo

1. I responsabili patriziali eseguono il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio.
2. Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'Ufficio patriziale si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare

sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.

3. Con il collaudo l'Ufficio patriziale non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
4. Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo 9.

Art. 34: Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 35: Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 40 capoverso 1. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 36: Dovere di informazione

1. Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati all'Ufficio patriziale preventivamente e per iscritto.
2. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare all'Ufficio patriziale danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Patriziato.
3. Tutti i costi che dovessero derivare al Patriziato dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 37: Controlli

1. I responsabili designati dal Patriziato devono poter avere in ogni tempo accesso alle installazioni interne per effettuare controlli.

2. Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione dell'Ufficio patriziale, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'Ufficio patriziale può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 38: Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Patriziato per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 39: Impianti di trattamento dell'acqua potabile

1. L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Ufficio patriziale.
2. Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
3. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

7. FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 40: Principi

1. L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. L'Ufficio patriziale vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 42.
2. L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
3. Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
4. Il Patriziato garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
5. L'Azienda non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 41: Obbligo di prelievo

1. L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto patriziale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
2. Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Patriziato; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio patriziale.
3. In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua potabile.
4. All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 42: Limitazione della fornitura

1. L'Ufficio patriziale può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
 - a. forza maggiore;

- b. eventi atmosferici straordinari;
 - c. carenza d'acqua;
 - d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
 - e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Ufficio patriziale.
2. L'Ufficio patriziale provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 43: Esclusione di responsabilità

- 1. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Patriziato per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 42 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.
- 2. Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 44: Divieto di cessione dell'acqua

- 1. È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione dell'Ufficio patriziale.
- 2. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 45: Prelievo abusivo

1. Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Patriziato.
2. Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
 - a. posando derivazioni;
 - b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
 - c. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.
3. Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo 11.
4. È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 46: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

1. La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dell'Ufficio patriziale.
2. L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola anti ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 47: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

1. Il Patriziato può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.
2. Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 64.

Art. 48 Disdetta dell'abbonamento

1. L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto all'Ufficio patriziale con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 47 cpv. 2.
2. I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.

3. Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento della tassa base fino alla fine del mese successivo alla disdetta.
4. L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto all'Ufficio patriziale. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.

Art. 49: Ripristino dell'abbonamento

1. L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta all'Ufficio patriziale con tre giorni lavorativi di preavviso.
2. Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 50: Limitazione di portata per installazioni speciali

L'Ufficio patriziale può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 51: Piscine e fontane

1. È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 5 mc.
2. Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso all'Ufficio patriziale e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.
3. Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.
4. L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico, riservata l'applicazione di altre tasse secondo il tariffario.
5. In caso di particolare siccità o per forza maggiore l'Ufficio patriziale potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.

Art. 52: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

1. La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 50, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Patriziato, la quale regola gli aspetti tecnici.
2. Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente regolamento, le stesse dovranno essere definite nel regolamento (con un minimo e un massimo).

Art. 53: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

1. L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate all'Ufficio patriziale.
2. In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica del Patriziato.
3. La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

8. FINANZIAMENTO

Art. 54: Autonomia finanziaria

1. Il servizio di approvvigionamento idrico deve essere finanziariamente autosufficiente.
2. Il finanziamento dell'Azienda è assicurato da:
 - a. tasse di allacciamento;
 - b. tasse di utilizzazione;
 - c. fatturazione di forniture speciali;
 - d. sussidi ufficiali;
 - e. altre partecipazioni di terzi;
 - f. contributi di miglioria.
3. Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 55: Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dall'Ufficio patriziale tramite Ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.

Art. 56: Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dal Patriziato, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

9. COSTI ALLACCIAMENTO

Art. 57: Allacciamento

1. I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:

- a. la tassa di allacciamento;
 - b. i costi di posa delle condotte;
 - c. le spese di collaudo.
2. Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 58: Casistica e criteri di calcolo

1. Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:
 - a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
 - b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).
2. La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

Art. 59: Tassa di allacciamento

Per ogni allacciamento verrà percepita una tassa unica di fr. 400.—.

Art. 60: Costi di posa

1. I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dall'Ufficio patriziale.
2. Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio patriziale. I relativi

costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 61: Spese di collaudo

Le spese di collaudo vengono stabilite dall'Ufficio patriziale e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Art. 62: Altri costi

1. I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dall'Ufficio patriziale.
2. Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 60 e segg., fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

Art. 63: Costi della dorsale

I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico del Patriziato.

10. TASSE

Art. 64: Tassa di utilizzazione

1. La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa forfetaria (vedi tabella).
2. Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dall'Ufficio patriziale tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi della tabella sottostante.
3. L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Tabella: Tasse forfetarie per punto di prelievo

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo
Base	Rubinetto principale	Forfetario	Fr./anno	50.—	80.—
Supplemento	Ogni ulteriore rubinetto	In base al numero di rubinetti.	Fr./rubinetto anno	15.—	20.—

Art. 65: Fatturazione e costi di fornitura

1. I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato secondo una scadenza fissata dall'Ufficio patriziale.
2. La fattura deve essere pagata entro i termini indicati sulla stessa.

Art. 66: Incasso ed esecuzione

1. L'Ufficio patriziale indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.
2. L'Ufficio patriziale ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
3. Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Patriziato è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

11. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 67: Contravvenzioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dall'Ufficio patriziale, fino ad un importo di fr. 10'000.--, secondo l'Art. 118 della Legge Organica Patriziale.
2. Contro le decisioni dell'Ufficio patriziale è dato ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla notifica.
3. L'Ufficio patriziale nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell'Ufficio patriziale per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 68: Contestazioni e procedure

1. Contro le decisioni dell'Ufficio patriziale è data facoltà di reclamo scritto all'Ufficio patriziale entro trenta giorni dalla notifica.
2. Contro le decisioni dell'Ufficio patriziale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dagli art. 146 e segg. LOP.
3. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.


12. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 69: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione della Sezione degli Enti locali.


PER L'UFFICIO PATRIZIALE:

Il Presidente:



Daniele Binsacca

La segretaria:



Beatrice Bühlmann Forini